

---

## Ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina (OCCS)

del 25 aprile 2017 (stato 15 giugno 2017)

---

emanata dal Governo il 25 aprile 2017

visto l'art. 23 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia<sup>1)</sup>

### 1. Uso dei mezzi per la cura della selvaggina

**Art. 1** Ufficio per la caccia e la pesca

<sup>1</sup> L'Ufficio per la caccia e la pesca usa i mezzi per la cura della selvaggina per:

- a) l'elaborazione e l'adeguamento periodico dei piani per la cura della selvaggina;
- b) la cura del biotopo e l'acquietamento degli habitat della selvaggina;
- c) la promozione della biodiversità;
- d) le spese per misure correlate a situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina;
- e) la formazione e il perfezionamento dei cacciatori;
- f) la cura degli uccelli.

**Art. 2** Organizzazioni cantonali

#### 1. Diritto a sussidi

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi a organizzazioni cantonali per la messa in pratica delle misure contenute nei piani per la cura della selvaggina nonché per l'organizzazione e lo svolgimento di giornate di cura della selvaggina.

**Art. 3** 2. Domande di sussidio

<sup>1</sup> Per ogni misura per la cura della selvaggina avente diritto a sussidi le organizzazioni cantonali devono presentare una domanda all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 novembre.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le misure relative all'esecuzione di azioni di salvataggio di selvaggina e uccelli in situazioni di straordinaria emergenza.

---

<sup>1)</sup> CSC [740.000](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

<sup>3</sup> Le domande devono corrispondere ai piani per la cura della selvaggina. Devono inoltre essere allegati la documentazione necessaria e un preventivo delle spese.

### **Art. 4**            3. Garanzia del sussidio

<sup>1</sup> I sussidi vengono garantiti dal dipartimento competente dopo aver sentito la commissione per la caccia.

### **Art. 5**            4. Conteggio e versamento

<sup>1</sup> I conteggi devono essere presentati all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 novembre dell'anno in cui è stato garantito il sussidio.

<sup>2</sup> I sussidi per prestazioni di cura della selvaggina fornite vengono versati dall'Ufficio per la caccia e la pesca in base a un rapporto relativo all'esecuzione delle misure per la selvaggina confermato dal competente guardiano della selvaggina che funge da capodistretto nonché in base al conteggio esaminato da quest'ultimo.

## **2. Piani per la cura della selvaggina**

### **Art. 6**            Principio

<sup>1</sup> L'Ufficio per la caccia e la pesca elabora insieme all'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) un piano per la cura della selvaggina per ciascun distretto di caccia. In tale piano le seguenti misure aventi diritto a sussidi vengono elencate e fissate in funzione delle priorità:

- a) riservare, acquistare, curare, strutturare e mantenere spazi vitali importanti per la selvaggina e gli uccelli;
- b) curare i margini dei boschi, le siepi, i boschetti per la cova e la pastura;
- c) mantenere liberi i prati inutilizzati;
- d) realizzare mucchi di fieno;
- e) adottare misure in caso di situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina.

<sup>2</sup> In sede di elaborazione dei piani si deve tenere conto in modo particolare dei rapporti di proprietà, delle esigenze dell'agricoltura e dell'economia forestale, della protezione della natura nonché delle altre incidenze sullo spazio vitale.

<sup>3</sup> I singoli piani per la cura della selvaggina devono essere opportunamente coordinati.

### **Art. 7**            Spese computabili

<sup>1</sup> Sono computabili le seguenti spese per le misure per la cura della selvaggina:

- a) le spese per l'impiego di macchine e l'uso di arnesi;
- b) le spese per il materiale e di trasporto;
- c) le spese per mantenere liberi i prati inutilizzati, in proporzione alla loro superficie.

<sup>2</sup> Le aliquote di sussidio vengono fissate dall'Ufficio per la caccia e la pesca.

**Art. 8** Situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina

<sup>1</sup> In caso di situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina, l'Ufficio per la caccia e la pesca può vietare l'accesso a dimore della selvaggina, imporre percorsi obbligatori, disporre l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e altre misure adeguate per proteggere la selvaggina da disturbi. Queste misure devono essere limitate nello spazio e nel tempo e devono essere rese note al pubblico in forma adeguata.

### **3. Divieto di foraggiamento della selvaggina e posa di lecche saline**

**Art. 9** Divieto di foraggiamento della selvaggina

<sup>1</sup> Per il divieto di foraggiamento della selvaggina fanno stato gli articoli 29a, 29b e 29c della legge cantonale sulla caccia.

**Art. 10** Lecche saline

<sup>1</sup> Le lecche saline possono essere posate solo con il consenso del guardiano della selvaggina competente.

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
25.04.2017	15.06.2017	atto normativo	prima versione	2017-017

**Tabella modifiche - Secondo articolo**

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
atto normativo	25.04.2017	15.06.2017	prima versione	2017-017